

Roma, 10 maggio 2024

A TUTTE LE ASSOCIATE
- Loro Sedi -

NEWS – Rassegna stampa

RASSEGNA STAMPA_2024_17

OGGETTO: “Temi di interesse”

Si segnalano alle Associate i seguenti temi di interesse:

➤ **Senza ritenute i dividendi pagati alla società madre svizzera**

Sono molte le situazioni in cui una società italiana è controllata da una “madre” svizzera. All’atto della distribuzione dei dividendi, posto che non risulta applicabile la ritenuta dell’1,20%, in quanto la Confederazione Elvetica non fa parte dell’Accordo sullo Spazio economico europeo, in luogo della ritenuta convenzionale del 15% risulta molto più conveniente il ricorso agli Accordi in materia tra Unione europea e Svizzera, i quali azzerano il prelievo in uscita. Più in particolare, in virtù dell’art. 9 dell’Accordo tra Unione europea e Svizzera del 27 maggio 2015, il quale recepisce quanto in precedenza previsto dall’art. 15 dell’accordo tra Unione europea e Svizzera del 26 ottobre 2004, i benefici della direttiva 2011/96/UE (madre-figlia”) si estendono ai rapporti tra società comunitarie e società svizzere, se contestualmente: - la società madre detiene direttamente almeno il 25% del capitale della società figlia per un minimo di due anni;- una delle due società ha la residenza fiscale in uno Stato membro e l’altra ha la residenza fiscale in Svizzera; - nessuna delle due società ha la residenza fiscale in uno Stato terzo sulla base di un accordo in materia di doppie imposizioni con tale Stato terzo; - entrambe le società sono assoggettate all’imposta diretta sugli utili delle società senza beneficiare di esenzioni ed entrambe adottano la forma di una società di capitali. L’Accordo in argomento differisce, quindi, dalla direttiva in relazione sia alla partecipazione minima (almeno del 25%, anziché del 10%), sia alla previsione di un possesso per almeno due anni, anziché di un anno. La prassi dell’Agenzia delle Entrate si è in genere concentrata sul requisito dell’assoggettamento a imposta delle società madre svizzera. Con la risoluzione n. 93 del 10 maggio 2007, in particolare, si era stabilito che l’esenzione dalle ritenute italiane non poteva competere se la società svizzera beneficiava dell’esenzione dalle imposte svizzere per almeno uno dei livelli stabiliti dalla legislazione elvetica (federale, municipale e cantonale). La risposta a interpello n. 57 del 15 febbraio 2019 aveva però chiarito che l’esenzione italiana poteva spettare se la società svizzera rinuncia formalmente ai benefici previsti nel proprio Stato di residenza, rappresentati dall’esenzione dalle imposte sui redditi; nella successiva risposta a interpello n. 135 del 2 marzo 2021 si era poi evidenziato che, abrogato dal 1° gennaio 2020 il regime agevolativo interno per le holding svizzere (il quale escludeva tali soggetti dall’imposta federale e prevedeva una imposta cantonale estremamente ridotta), le società che vi ricadevano risultavano ammesse al beneficio dell’esenzione dalle ritenute italiane, nel presupposto della sussistenza di tutte le altre condizioni previste. Un punto di arrivo è rappresentato dalla risoluzione n. 46 del 31 luglio 2023, con la quale è stato revocato in parte l’orientamento della ris. n. 93/2007, nella misura in cui essa negava l’esenzione italiana ove vi fosse un’esenzione svizzera anche solo per uno dei tre livelli (federale, cantonale e municipale). In sostanza, secondo tale ultimo documento, che prende le mosse dalla giurisprudenza della Corte di Giustizia dell’Unione europea in materia, solo l’esenzione totale dalle imposte svizzere sarebbe

suscettibile di determinare il diniego del regime di favore previsto dall'Accordo tra Unione e Confederazione Elvetica; al contrario, l'imposizione parziale sarebbe sufficiente a consentire l'esenzione italiana. Con riferimento al periodo minimo di possesso delle partecipazioni (come detto, due anni nei rapporti con la Svizzera), la risposta a interpello n. 537 del 6 agosto 2021 ha chiarito che il requisito può essere derogato per le società che aderiscono al regime di adempimento collaborativo di cui agli art. 3 ss. del DLgs. 128/2015, le quali possono quindi procedere alla distribuzione senza prelievi in uscita anche prima di tale termine. Se, infatti, il diniego dell'esenzione italiana per le distribuzioni effettuate prima del compiersi del periodo minimo di possesso si giustificerebbe con la difficoltà di vigilare "a posteriori" sul mantenimento dell'impegno assunto dalla società emittente italiana (così l'Agenzia delle Entrate nella circolare n. 60/2001 e nella risoluzione n. 109/2005), tale cautela non ha ragione di essere per i soggetti che hanno aderito all'adempimento collaborativo, i quali sono tenuti a un'interlocuzione costante con l'Amministrazione finanziaria, in particolar modo per le operazioni che possono generare rischi fiscali. Pur se questo ultimo chiarimento ha ad oggetto i rapporti con la Svizzera, non paiono esservi ragioni per non estenderlo ai rapporti "madre-figlia" ordinari, in cui la controparte è residente in uno Stato membro dell'Unione europea.

Fonte: Gianluca Odetto, *"Senza ritenute i dividendi pagati alla società madre svizzera"*, Eutekne del 10 maggio 2024

➤ Dalla residenza fiscale dipende il censimento dei conti correnti

Con l'art. 1 del DLgs. n. 209/2023 il legislatore della riforma fiscale ha proceduto a una radicale riscrittura dell'art. 2 comma 2 del TUIR, che ora stabilisce che, ai fini delle imposte sui redditi si considerano residenti le persone fisiche che per la maggior parte del periodo d'imposta, considerando anche le frazioni di giorno, hanno: - la residenza ai sensi del codice civile, - o il domicilio nel territorio dello Stato ovvero sono ivi presenti. Per domicilio si intende il luogo in cui si sviluppano, in via principale, le relazioni personali e familiari della persona. Salvo prova contraria, si presumono altresì residenti le persone iscritte per la maggior parte del periodo di imposta nelle anagrafi della popolazione residente. Rispetto alla disciplina vigente fino al 31 dicembre 2023, occorre evidenziare due importanti novità: l'iscrizione nell'anagrafe è stata declassata da presunzione assoluta a presunzione relativa (e, quindi, diventa valida salvo prova contraria), mentre per la determinazione del domicilio fiscale è stato abbandonato il concetto civilistico, rilevando il luogo in cui si sviluppano le relazioni personali e familiari. Le descritte modifiche della norma per stabilire la residenza fiscale delle persone fisiche non sembrano presentare conseguenze per i sostituti d'imposta che, salvo situazioni particolari, sono tenuti alla verifica della residenza fiscale ai sensi del codice civile sulla base delle evidenze documentali e delle dichiarazioni dell'interessato (che deve dichiarare dove hanno la residenza), qualora la norma ne richieda l'esibizione. Relativamente ai redditi di natura finanziaria, anche nel nuovo quadro normativo, in cui – come detto – l'iscrizione all'anagrafe della popolazione residente non assume più la funzione di presunzione assoluta di residenza fiscale in Italia, il sostituto d'imposta potrà, sulla base di tale elemento, continuare a considerare residente fiscale il soggetto che documenta una residenza anagrafica italiana. Ciò non esclude tuttavia la possibilità per il sostituto di imposta di richiedere prudenzialmente al sostituto una autocertificazione in carta libera sul proprio status di residenza fiscale, in cui quest'ultimo possa dichiarare un diverso status fiscale rispetto all'iscrizione all'anagrafe, cioè quello di non essere residente in Italia, in ragione della "prova contraria" (cfr. il domicilio oppure la residenza civilistica o ancora il luogo in cui vi sono le proprie relazioni personali). Pertanto, anche con la modifica dell'art. 2 del TUIR, allo stato attuale risulta che per determinare la residenza possano considerarsi ancora valide le regole descritte nei precedenti

documenti di prassi, quali ad esempio quelle della C.M. 26 ottobre 1999 n. 207, secondo cui la qualifica di soggetto non residente è documentata attraverso la dichiarazione da parte del cliente che per attestare la residenza estera presenta al sostituto d'imposta o all'intermediario residente con il quale intrattenga rapporti di custodia, amministrazione, deposito o gestione una autocertificazione con firma non autenticata, nella quale dichiara di non essere residente in Italia secondo le disposizioni della normativa fiscale italiana. Analogamente, nella circ. Agenzia delle Entrate 27 marzo 2003 n. 20 (§ 1.1) è chiarito che ai fini dell'applicazione dell'esenzione prevista dall'art. 6 del DLgs. n. 239/96, i sostituti di imposta non hanno alcun obbligo di verifica in merito alla sussistenza o meno dei requisiti richiesti per il riconoscimento dello Stato di residenza nel territorio dello Stato, in quanto deve essere rilevato quanto attestato dall'investitore sullo schema di autocertificazione sottoscritto, sia nel caso in cui lo stesso sia determinato sulla base della legislazione nazionale dello Stato di residenza, sia nei casi in cui sia necessario fare ricorso alle regole contenute nelle singole Convenzioni o alle indicazioni fornite dal modello OCSE. La situazione è invece ben diversa nel caso degli adempimenti richiesti agli intermediari dalle più recenti norme relative al monitoraggio fiscale internazionale, quali il FATCA, il common reporting standard o la DAC 6. Rispetto agli adempimenti richiesti da tali ultime reportistiche, infatti, il nuovo art. 2 del TUIR sembra essere conforme alle regole di valutazione della residenza fiscale delle persone fisiche previste dalle disposizioni relative agli impegni sullo scambio di informazioni finanziarie assunti dall'Italia. Per tali ultimi adempimenti, infatti, sebbene l'attività di due diligence fiscale e di rilevazione della residenza fiscale delle controparti origini dall'autocertificazione redatta dal cliente (cfr. ad esempio l'art. 5 della L. 95/2015), tuttavia, in presenza di indizi o di circostanze che facciano ritenere non valida l'autocertificazione ricevuta (cfr. ad esempio DAC2, Allegato I, Sezione III.B.1), l'intermediario può chiedere al cliente un aggiornamento della stessa e nei casi più dubbi, ad esempio in assenza di una autocertificazione ritenuta valida ai fini FATCA o CRS, può censire il conto o il dossier come rispettivamente US o foreign reportable account.

➤ **Scambio automatico dati Crs: aumentano i Paesi coinvolti**

Anche quest'anno, per effetto del decreto del ministero dell'Economia 2 maggio 2024, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 7 maggio 2024, sono stati modificati gli elenchi delle giurisdizioni coinvolte nello scambio automatico di informazioni finanziarie previsto dal Common reporting standard (Crs). In base all'articolo 3, comma 1 del Dm 28 dicembre 2015 (il decreto con il quale sono stabilite le norme attuative del Crs), infatti, gli intermediari italiani (banche, altre società finanziarie, fiduciarie, alcuni trust eccetera) sono tenuti a trasmettere i dati richiesti agli Stati menzionati nell'Allegato C del decreto così come vigente alla data del 15 maggio di ciascun anno. L'Allegato C contiene l'elenco delle «giurisdizioni oggetto di comunicazione», ovvero quegli Stati nei confronti dei quali l'Italia è obbligata a fornire, per il tramite dell'agenzia delle Entrate, i dati dei conti intrattenuti presso intermediari italiani da residenti in tali Paesi. Sebbene la norma non lo richieda espressamente, con la stessa tempistica viene aggiornato anche l'Allegato D del medesimo decreto, che contiene la lista delle «giurisdizioni partecipanti», ovvero gli Stati dai quali l'Italia riceve i dati dei conti intrattenuti presso intermediari esteri da residenti italiani. Per quanto riguarda le modifiche all'Allegato C si segnalano l'uscita di Antigua e Barbuda (probabilmente a causa dell'inserimento, lo scorso novembre, dello stesso nella lista Ue delle giurisdizioni non cooperative a fini fiscali) e l'ingresso di Aruba, Georgia, Saint Kitts e Nevis, Thailandia e Costa Rica: per quest'ultimo si tratta invero di un re-inserimento visto che era già presente nella lista del 2022, ma era stato eliminato dalla lista pubblicata lo scorso anno. Le giurisdizioni contenute nell'Allegato C passano, quindi, da 82 dello scorso anno a 87. Georgia, Saint Kitts e Nevis e Thailandia sono state aggiunte anche all'elenco delle si compone di 113 Paesi. Nessuna modifica invece per

quanto riguarda le scadenze che gli intermediari italiani sono tenuti a rispettare per effettuare gli adempimenti richiesti dalla normativa Crs. A questo proposito si ricorda che, ai sensi dall'articolo 3, commi 6 e 7 del decreto ministeriale 28dicembre 2015 gli intermediari sono tenuti a trasmettere all'agenzia delle Entrate i dati dei conti dei non residenti entro il 30 giugno dell'anno successivo (quindi, entro il 30 giugno 2024, per i dati dei conti riferiti al2023). In questo modo l'agenzia delle Entrate potrà, a sua volta, trasmettere i dati alle autorità competenti di ciascuno Stato interessato entro il 30 settembre (30 settembre 2024, per i conti riferiti al 2023).

Fonte: Marco Piazza Chiara Resnati, "Scambio automatico dati Crs: aumentano i Paesi coinvolti", Il Sole 24 Ore del 9 maggio 2024

➤ Sezioni, righe e istruzioni: quadro RU semplificato nel modello Redditi 2024

Per il quadro RU del modello Redditi, rispetto all'anno scorso, c'è stato un restyling piuttosto significativo. Le tantissime informazioni richieste nel 2023 avevano comportato per le imprese e i consulenti un impegno del tutto eccezionale, soprattutto se riferito a un quadro che non incide sulla determinazione delle imposte dovute ma fornisce solo indicazioni all'amministrazione finanziaria. Nel modello redditi 2024 si è quindi cercato di semplificare, pur mantenendo la massima attenzione sui crediti d'imposta maturati, utilizzati e trasferiti dalle imprese. L'annuncio della "cura dimagrante" per il quadro RU è arrivato con l'articolo 15 del Dlgs 1/2024, a cui poi hanno fatto seguito le istruzioni ai modelli dichiarativi e la circolare 8/E/2024. Possiamo distinguere gli interventi in tre tipologie: l'accorpamento delle sezioni (da 5 a 3) con diversa collocazione di alcune informazioni; l'utilizzo di tabelle per ridurre le istruzioni o spiegare le novità; e l'eliminazione di una serie di righe. L'accorpamento delle sezioni. Per quanto riguarda le sezioni, rispetto al modello 2023 sono state eliminate quelle relative al credito «Caro Petrolio» (vecchia sezione II), al credito «Finanziamento agevolato sisma Abruzzo/Banche» (vecchia sezione III) e agli «Altri crediti d'imposta» (vecchia sezione V), con i primi due bonus che vanno gestiti nell'ambito della sezione I attraverso una nuova casella presente al rigo RU1. Va però segnalata, a livello generale, l'aggiunta di una nuova casella(colonna 3) nel rigo RU9, destinata a indicare l'ammontare del credito d'imposta trasferito a seguito di trasferimento d'azienda senza estinzione del soggetto dante causa (cessione d'azienda, scissione parziale, eccetera). I dati del credito d'imposta trasferito devono essere poi esposti nella sezione III-B. **Le tabelle di istruzione** I crediti non automatici, se fruibili solo in compensazione orizzontale e senza particolarità da monitorare, sono riportati in una tabella nelle istruzioni («crediti esclusi») e non vanno più indicati. Per essi rimane l'obbligo di riportare l'informazione relativa a eventuali trasferimenti ad altri soggetti (consolidato, trasparenza, cessioni ex articolo 1260 del Codice civile, trasferimenti d'azienda), compilando a seconda dei casi esclusivamente le sezioni III-A e III-B del quadro RU o i quadri TN/GN/PN. L'altra tabella utile (presente sin dallo scorso anno) è quella dei «crediti residui», che non potendo più originare un incremento ma solo un utilizzo, non necessitano di istruzioni particolari se non l'indicazione dei codici (credito e tributo), del riferimento normativo e dei righe da usare. **L'eliminazione dei righe** Il "dimagrimento" del quadro si deve soprattutto all'eliminazione di una serie di richieste che avevano complicato oltre misura la compilazione dello scorso modello. Si tratta dei seguenti righe: RU141 (per cui, in caso di variazioni sui dati delle prenotazioni riportate nel modello Redditi 2023, resta come opzione solo la presentazione di una dichiarazione integrativa); RU150 (l'anno scorso dedicato al titolare effettivo, indicazione presumibilmente resa inutile dalla specifica comunicazione al Registro imprese); RU151 sul "cumulo" tra bonus e altri contributi (resta l'obbligo di verificare il rispetto dei relativi limiti); RU152 sugli investimenti realizzati a gennaio 2020 (che avrebbe duplicato il

dato indicato l'anno passato); da RU153 a RU156 che, nel modello Redditi 2023, prevedevano l'indicazione di dati relativi al credito R&S e al credito «Formazione4.0» per l'anno 2021. Va anche considerato che alcuni crediti d'imposta di largo utilizzo nel 2023 non erano più "accessibili", nel senso che non potevano maturare ma solo essere consumati: si tratta del credito d'imposta «Formazione4.0» (da cui l'eliminazione del rigo RU110) e del credito d'imposta sui beni nuovi "ordinari" di cui ai commi 1054 e 1055 dell'articolo 1 della legge 178/2020 (diversi sia da quelli dell'Allegato A che da quelli dell'Allegato B della stessa legge). Ciò ha portato all'eliminazione delle prime tre caselle del rigo RU130. In entrambi i casi si indica solo il "trascinamento" e l'utilizzo dell'eventuale credito pregresso.

Fonte: Giorgio Gavelli, *"Sezioni, righe e istruzioni: quadro RU semplificato nel modello Redditi 2024"*, Il Sole 24 Ore del 6 maggio 2024

I migliori saluti.

La Segreteria



LF/cdr